



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
SESTA SEZIONE

nella persona del giudice unico Dott. ROSELLA SILVESTRI
sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 4316/ 2012 promossa da:

AZIENDA MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO , in persona del legale rapp. pro- tempore, rapp. e difeso dall'avv.to Raffaella Picchioni del foro di Terni ed elett. dom. in GENOVA presso lo studio dell'avv.to ANSALDO MASSIMO per procura in calce all'atto di citazione in opposizione

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

RINA SERVICES SPA in persona del legale rapp. pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv. to SCARPA LUIGI presso il cui studio GENOVA è elett. dom. per delega in atti

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PARTE ATTRICE in opposizione

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, preliminarmente ammettere tutte le istanze istruttorie già avanzate e non ammesse, oppure revocate, in quanto rilevanti ai fini del decidere, con rimessione della causa sul ruolo per la relativa assunzione. Per tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e scritti difensivi di parte attrice, Voglia quindi accogliere le conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in opposizione, con rigetto delle avverse domande e con ogni conseguente provvedimento in ordine alla restituzione delle somme versate dalla opponente alla società opposta, a seguito della concessa provvisoria esecutorietà del decreto opposto. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse che dovessero essere avanzate da controparte.

Con vittoria di spese e compenso

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e così precisa le proprie conclusioni.

Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo a sensi art. 648 c.p.c.

A) Previa ogni ritenuta pronuncia di nullità e/o invalidità e/o inammissibilità rigettare l’avversaria opposizione perché infondata in fatto ed in diritto confermando il decreto ingiuntivo n.242/2012 e comunque dichiarare tenuto e condannare Marcelli Alessandro titolare della ditta Marcelli al pagamento in favore di Rina Services s.p.a. dell’ammontare di €



10.911,35, o la diversa somma meglio ritenuta dal Tribunale Ill.mo, oltre interessi ex DL 231/02 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo.

B) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.

C) In via istruttoria si oppone alle avversarie istanze in quanto inammissibili e/o valutative e/o irrilevanti, ribadisce la incapacità a testimoniare del teste Takanen e chiede dichiararsi la invalidità della deposizione testimoniale dello stesso.

FATTO E DIRITTO

RINA SERVICES SPA (di seguito solo RINA) otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di AZIENDA MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO (di seguito solo MARCELLI) per la somma di € 10.911,35= per il pagamento di prestazioni rese in favore dell'attuale parte attrice .

Con l'atto di citazione in opposizione AZIENDA MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO eccepiva la mancata effettuazione delle prestazioni da parte del Rina di cui alle fatture nr. 332/333/334 anno 2010.

Era concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto per la somma di € 7.723,61= relativa alle prestazioni non contestate;erano sentiti i testi ammessi.

La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2015 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La presente sentenza è redatta ex art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge nr. 69/2009.

1. Sull' oggetto del giudizio

Occorre anzitutto premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, seguita da questo Tribunale, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (ovvero del creditore istante) rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedi "ex multis" Cass. 25.5.1999 n. 5055; Cass. 23.2.2002 n. 2573).

L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).

Pertanto la posizione sostanziale di convenuto dell'opponente nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato all'opposto eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto(da ultimo Sent. Cass. Sez. 1, n. 2421 del 03/02/2006).

2.sull'eccezione di arbitrato e incompetenza

Le eccezioni della parte attrice in opposizione sono infondate e devono essere respinte.

Rilevato:



- che nella conferma d'ordine la parte attrice ha sottoscritto anche le previsioni dell'art. 6 delle condizioni generali del contratto ed anche l'esplicito richiamo alla predetta clausola, per cui non sussiste alcuna violazione delle norme invocate dalla parte opponente;
- che la parte attrice ha allegato copia delle predette condizioni generali in cui all'art. 6 comma 1 è previsto l'arbitrato e al comma 2 “ *per le controversie relative al mancato pagamento di compensi dovuti alla società per i servizi, la stessa avrà facoltà di adire la Autorità Giudiziaria Ordinaria nel luogo in cui ha sede, legale o operativa, la Parte Interessata o il soggetto che ha richiesto il servizio*”.

Ritenuto :

- che il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di pagamento di prestazioni da parte del Rina;
- che tale ipotesi è prevista dal comma secondo della clausola in esame;
- che essa non prevede un foro esclusivo in quanto le parti hanno previsto solo la “facoltà” di prediligere un foro e che “La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea ad individuare un foro esclusivo” (Cass. Ord. n. 18707 del 04/09/2014);
- che quindi si devono applicare le ordinarie regole della competenza e tra queste quelle di cui all'art. 1182 c.c. in quanto si tratta di una somma di denaro determinata e già richiesta alla parte attrice in opposizione (doc. nr. 28 della parte convenuta opposta).

3. sulla domanda della parte ingiungente

Come sopra indicato è onere della parte ingiungente dare la prova dell'esatta effettuazione delle prestazioni di cui alle fatture contestate.

Rilevato in fatto:

- che il contratto fu stipulato per accettazione dell'offerta economica di RINA nr. 2009/3937 avente ad oggetto “sorveglianza costruzione nr. 17 unità navali destinate alla Polizia di Stato” (doc. nr. 5 della parte attrice in opposizione);
- che Marcelli con tali imbarcazioni avrebbe partecipato ad una gara indetta dal Ministero dell'interno per la fornitura di imbarcazioni in vetroresina in uso alla Polizia di Stato;
- che un precedente prototipo esaminato dal Ministero, la cui costruzione era stata assistita dal Rina, non fu positivamente collaudato;
- che in conseguenza di questa circostanza il contratto stipulato con il RINA per le 17 imbarcazioni fu risolto (secondo le concordi dichiarazioni delle parti);
- che il RINA emise le fatture oggetto di discussione solo per le prestazioni effettuate prima della risoluzione;
- che la parte attrice deduce l'inadempimento di RINA sia per non avere svolto le prestazioni di cui alle fatture sia l'inadempimento delle prestazioni di cui al precedente contratto avente ad oggetto le caratteristiche del prototipo.

Ritenuto:

- che la parte convenuta opposta ha provato di avere eseguito le prestazioni contestate. Infatti i testi Paolo Atanasio (sentito all'udienza del 22.05.2013) e Giannollo Marco (udienza



dell'11/11/2013) hanno dichiarato che le prestazioni vennero effettuate (doc. nr. 24, 25,26 della parte convenuta opposta). E che il risultato delle prestazioni fu comunicato, quanto all'impiego del personale Rina ed al loro compenso, mediante comunicazione *e.mail* alla parte attrice che non ha contestato tale circostanza.

- che il teste Riccardo Taken (udienza del 18.02.2013) ha dichiarato che nei documenti del Rina in atti (e rammostrati al teste) la sigla VP significa "volante polizia" e pertanto ha indirettamente confermato l'effettuazione delle verifiche da parte di Rina, poi, pacificamente, interrotte a causa della risoluzione del contratto.

Per questo motivo non risulta alcuna contraddizione tra le dichiarazioni di questo teste e dei precedenti;

- che l'eccezione di inadempimento nell'ambito di contratti a prestazioni corrispettive postula necessariamente un rapporto di corrispettività tra la prestazione che si assume non adempiuta e quella di cui si pretende rifiutarne l'adempimento, per cui è opponibile soltanto nell'ambito di un medesimo rapporto negoziale e non in altro autonomo rapporto, sia pure intercorso tra le stesse parti (Cass.sent. 11 febbraio 1987, n. 1489), salvo la prova dello stretto collegamento negoziale;

- che il predetto collegamento deve risultare dalla palese comune volontà delle parti e che lo stesso renda sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio (Cass. sent. 12 dicembre 1995, n. 12733);

- che nel caso in esame non è stata fornita la prova del predetto collegamento, trattandosi di contratti stipulati in diversi momenti ed aventi ad oggetto diverse prestazioni: il primo l'assistenza alla costruzione del prototipo mentre quello in esame l'assistenza alla costruzione di altre imbarcazioni. Risulta quindi solo la stessa motivazione per la conclusione dei diversi contratti che non è sufficiente a determinare il predetto collegamento negoziale;

- che quindi l'opposizione deve essere respinta.

4. *sulle spese*

Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte attrice in opposizione. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore della causa inferiore ad € 26.000,00=

1. Studio controversia: € 875,00= 2. fase introduttiva : € 740,00=
3. fase di istruttoria: € 1.600,00= 4. fase decisionale: € 1.620,000 =
totale € 4.835,00= per compensi di avvocato.

P.Q.M.

Il GIUDICE UNICO, definitivamente pronunciando;Ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinta:

- 1) respinge la presente opposizione;
- 2) dichiara tenuta e condanna la parte attrice in opposizione al rimborso delle spese processuali di RINA SERVICES s.p.a. che liquida in € 4.835,00= per compensi di avvocato; oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Così deciso in GENOVA, il 02/02/2016

IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Rosella Silvestri

